

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4140

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato GREGGI

*Presentata il 2 maggio 1983*

Integrazione all'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, concernente norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte costituzionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tutte le leggi possono teoricamente essere inquinate da aspetti di incostituzionalità. Non tutte le leggi però possono facilmente o rapidamente essere impugnate presso un giudice. Non tutte le leggi pertanto, pur contenendo elementi di incostituzionalità, possono essere sottoposte al giudizio della Corte costituzionale.

Occorre assolutamente sanare questa strana e grave situazione. Occorre creare altri canali, attraverso i quali sia possibile chiedere il giudizio della Corte su una incostituzionalità, ritenuta tale da chiunque vi abbia interesse.

Ed ogni cittadino italiano ha un preminente e permanente interesse che la Costituzione sia anzitutto fedelmente rispettata in ciascuna legge dello Stato.

Nell'unico articolo della nostra proposta di legge, sono indicati questi canali, per i quali crediamo non vi sia bisogno di particolari presentazioni e commenti.

Questa legge ha, a nostro giudizio, un enorme valore « democratico »: con l'approvazione di questa legge si aprirà sicuramente nel paese una fase nuova di conoscenza, di dibattito, di interessamento intorno alla Costituzione, ed alle sue norme.

E questa ci sembra una elementare e pregiudiziale, ma importantissima condizione, per un vero consolidamento della democrazia nel nostro paese.

Siamo certi pertanto, onorevoli colleghi, che non vi saranno difficoltà per la rapida approvazione di questa proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

### ARTICOLO UNICO.

All'articolo 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Una legge o un atto avente forza di legge sono rimessi al giudizio della Corte costituzionale anche quando ne sia fatta richiesta da almeno 100.000 cittadini elettori, oppure da almeno 10 consigli di facoltà di giurisprudenza delle università italiane, o da almeno 10.000 avvocati o almeno 2.000 notai di cinque regioni diverse ».

Il Governo deve emanare entro tre mesi un regolamento di attuazione della presente legge, tenendo conto di quanto già stabilito dalle leggi vigenti per quanto riguarda criteri e procedure di espressioni e controlli della volontà dei cittadini in materia, ed in particolare di *referendum*.